

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE TERZA TER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 7158/2005

nelle persone dei Signori:

STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons.
STEFANO FANTINI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **02 Agosto 2005**

Visto il ricorso 7158/2005 proposto da:
SOC FC SPORTING BENEVENTO SRL

rappresentata e difesa da:

MICALI AVV. FABIO
STRADOLINI AVV. GENNARO

con domicilio eletto in ROMA

VIA ARCHIMEDE, 120
presso
MICALI AVV. FABIO

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
GALLAVOTTI AVV. MARIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della decisione (lodo arbitrale) della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI resa nota esclusivamente nella parte dispositiva il 26.7.2005;
- della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005 di cui al Comunicato Ufficiale n. 14/a del 15 luglio 2005, trasmesso a mezzo telefax al Benevento in pari data, con cui la FIGC ha deliberato di “respingere il ricorso della FC Sporting Benevento srl e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione Sportiva 2005/2006)”, e – di tutti gli atti propedeutici di cui all’indicata delibera del Consiglio Federale della FIGC ed in particolare della decisione della CO.A.VI.SO.C. della FIGC del 14.7.2005;
- nonchè, ove occorra, per la disapplicazione e/o la nullità e/o l’annullamento e/o per la riforma del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 della FIGC; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Udito il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, anche a prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di almeno un controinteressato, oltre che nella parte in cui impugna il lodo arbitrale in data 26/7/2005 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in ragione della sua natura negoziale, il gravame non prospetta sufficienti profili di *fumus boni iuris*, non risultando assolto l’onere documentale gravante sulla deducente relativo alla prova della sussistenza dei requisiti prescritti dal C.U. n. 189/A del 15/3/05 per l’ammissione al campionato di appartenenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI

Il Relatore: Stefano FANTINI

/ap